PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica d'Prima del 4/10/2011 Deliberazione n. 156

OGGETTO: **Giudizio "Aveni Banco Carmela c/Provincia Regionale di Messina. Sentenza n. 487/09del Tribunale di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di € 56.077,72=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. lgs n. 267/00.**

L'anno duemilaundici, il giorno Quattordici del mese di Ottobre nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 11 12 Totale n. 22 22

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Mario Fiore

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Catania

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.487/09 notificata il 20/05/2011 il Tribunale di Barcellona P.G., decidendo il giudizio promosso da Aveni Banco Carmela contro questa Provincia , ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni, al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio;

CONSIDERATO che in dipendenza della sentenza n. .487/09 la somma complessiva, dovuta alla Sig.ra Aveni Banco Carmela è pari ad € 56.077,72= come dal seguente prospetto:

€	42.713,75	Sorte cap. liquidata in sentenza
€	7.821,94	interessi sulla somma devalutata
€	808,98	spese liqu. in sentenza
€	3.371,12	comp. in sentenza
€	421,39	Spese gen.12,5%
€	151,70	C.P.A. 4%
€	788,84	I.V.A. 20%
€	**56.077,72**	**Totale**

CONSIDERATO ancora che la somma deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientrante nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.487/09 del Tribunale di Barcellona P.G. notificata il20/06/11;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € **56.077,72**=portata nella sentenza n.487/09 del Tribunale di Barcellona P.G. in favore di Aveni Banco Carmela;

IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 56.077,72** al Cap. 2712 cod. .....alla voce ".....del Bilancio .....che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

1)Sentenza n.487/09;

2) Conteggi ReMida

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

VISTO: IL PRESIDENTE

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	22
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	16
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari)

Il Cosiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 GIU. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 6/7/11
IL FUNZIONARIO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Ilario Fiore

Il Consigliere anziano

F.to Giuseppe Gallipò

Il Segretario Generale

F.to Avv. Adriana Celesti

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo

L'ADDETTO

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal al

con n. Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

Messina, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sotto-scritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ N. _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

25 MAG 2011
...MENTO - ° U.D.

COPIA

79/04 R.G.
SENTENZA 427/09
N. 4636 Cronol. 2009
N. 284 Repert.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice Istruttore, dott.ssa Giovanna Faraone, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 79/2004 posta in decisione, previa gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.03.2009 e promossa

DA

Aveni Banco Carmela, nata a Tripi (ME) il 17.02.1927, ivi residente in via Quasimodo n. 249, cf VNBCML27B57L431H, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via B. Croce n. 3, presso lo studio dell'avv. Santi Alesci che la rappresenta e difende come da procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore,* elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello, via della Saia n. 27, presso lo studio dell'avv. Anna Petrisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

CONVENUTA

Avente ad **oggetto**: risarcimento danni.

sulle seguenti conclusioni: all'udienza del 17.03.2009, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 29.01.2003, Valenti Salvatore, in proprio e quale procuratore generale del proprio figlio Valenti Michelangelo, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Comune di Terme Vigliatore e premetteva di essere assieme al figlio Michelangelo proprietario di alcuni fondi rustici ubicati nel territorio del Comune di Teme Vigliatore, ubicati nella zona sottostante alla strada comunale sita tra la Strada Statale 113 e la contrada Castriciani Zuppà, denominata Granciotta Serro Favata del Comune di Terme Vigliatore,;

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
30/05/2011

che tali terreni sono in parte coltivati ad uliveto ed in parte a vivaio di agrumi;

che la predetta strada ad essi sovrastante versa in pessime condizioni di manutenzione ed è priva di un adeguato sistema di smaltimento delle acque pluvie;

che a far data dai primi giorni del 2002 e sino alla data della citazione si erano susseguiti smottamenti e frane provenienti dalla strada comunale in questione per effetto dei quali considerevoli quantità di fango e di acque piovane si erano riversate nei propri fondi sommergendo e distruggendo le piante di ulivo, il vivaio provvisto di protezione, il vivaio a cielo aperto e le piante che vi erano contenute;

che inutili si erano dimostrate gli inviti al Comune di Terme Vigliatore affinché rimediasse alla predetta situazione;

che, inoltre, a seguito della frana era stata danneggiata ed era divenuta inutilizzabile l'antica strada comunale denominata Serra Favata attraverso la quale era possibile accedere ai propri fondi la cui gestione, per questo motivo, era divenuta particolarmente dispendiosa.

Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'Ente convenuto fosse condannato a risarcirgli tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei fatti lamentati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Terme Vigliatore che, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto dell'appartenenza della strada in questione alla Provincia Regionale di Messina e nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Disposta la chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina, questa si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e negando, in via subordinata, la propria responsabilità per i fatti lamentati dall'attore.

Acquisito l'accertamento tecnico preventivo disposto su ricorso dell'attore nel procedimento incardinato innanzi a questo tribunale recante il NRG 98-1-2003, ed assunta la prova testimoniale articolata dall'attore, all'udienza del 16.09.2008 la causa, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 più 20) per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Meritevole di accoglimento si è rivelata la domanda dell'attrice avente ad oggetto la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente

automobilistico occorsole in data 7.06.2003, allorchè, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat 126 e percorreva, con direzione monte-mare, la strada provinciale 110 denominata "Montalbanese", dopo aver superato una curva a gomito destrosa, a causa della mancanza del parapetto lungo la carreggiata di marcia destra, era precipitata nella sottostante sede stradale capovolgendosi con la propria autovettura ed aveva riportato lesioni personali dalle quali era conseguita una grave invalidità permanente.

La responsabilità della Provincia Regionale di Messina, quale Ente titolare della strada sulla quale si è verificato l'incidente in questione, va affermata alla luce dell'art. 2051 c.c. alla cui stregua *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Tale norma prevede una responsabilità per danni da cose in custodia che, secondo prevalente giurisprudenza condivisa da questo giudicante, ha carattere oggettivo, per la configurazione della quale è pertanto sufficiente che sussista un rapporto di custodia e che si fornisca la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile a caso fortuito (cfr Cass. n. 2381/2008) e cioè ad un fatto assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del custode che ben può sostanziarsi anche nel fatto del terzo che abbia avuto una efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, ovvero nel fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr Cass. n.5578/2003).

La predetta disciplina trova applicazione anche se il danno sia cagionato da un bene demaniale ed in questo caso, come ribadito di recente dalla Suprema Corte con sentenza n. 15042/2008, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità per i danni da cose in custodia, "*occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.*"

(cfr Cass., n.24617/2007, n. 2410/2005, n. 22592/2004, n. 11446/2003).

Sotto il profilo dell'onere probatorio, in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p. A., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a fornire solo la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. In particolare, stante l'obbligo della p. A. di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze sancito dall'art. 14 del Codice della Strada, l'onere probatorio che, in considerazione di ciò, grava sul danneggiato consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e tale prova può essere data anche con presunzioni, giacchè il danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo, viceversa, il danneggiato tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.- o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo.

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 cod. civ. determina, infatti, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè la dimostrazione -in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché, in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova- che il danno si e' verificato in modo non prevedibile ne' superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Il custode è, cioè, tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro -e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità' essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve, sostanzialmente, sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta (caratterizzata da assenza di colpa) mantenuta.

E', allora, sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso diretto della cosa" da parte della collettivita' che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista, ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità' e della inevitabilità, non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole).

In considerazione di quanto detto, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

E' evidente, poi, che non possa ravvisarsi responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione.

Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, la prova della verificazione dell'incidente e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso ed i danni lamentati dall'attrice deve ritenersi acquisita a mezzo della non contestazione di tali circostanze da parte dell'Ente convenuto.

Quest'ultimo contesta esclusivamente l'attribuibilità dell'incidente stesso alla mancanza di una adeguata barriera di protezione, in prossimità della curva a gomito destroso caratterizzante il tratto di strada percorso dall'attrice al momento del sinistro, sostenendo che piuttosto quest'ultima sarebbe precipitata nella sottostante scarpata a causa della propria imperizia e probabilmente anche a causa delle condizioni di manutenzione dell'autovettura.

Il convenuto, invero, invoca un generico caso fortuito di cui tuttavia non fornisce alcuna prova.

Non dimostra, infatti, né l'inevitabilità dell'incidente né la condotta di guida a suo dire negligente dell'attrice, circostanza questa peraltro non presumibile alla luce dell'avanzata età della stessa.

Di contro, dalla attività istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la prova delle lesioni che l'attrice lamenta di aver riportato a causa dell'incidente e del nesso di causalità tra l'incidente stesso e l'assenza di una adeguata barriera di protezione lungo la sede stradale, in corrispondenza della curva a gomito destroso ossia del punto in cui la stessa si è capovolta assieme alla propria autovettura sino a cadere nella sottostante scarpata.

Di rilievo al riguardo si sono dimostrate le dichiarazioni dei testi Foti Vincenzo e Cosimo Giovanni escussi all'udienza del 10.10.2006.

Il primo ha dichiarato di essere sopraggiunto sui luoghi quando l'incidente si era già verificato e di aver visto l'autovettura dell'attrice capovolta al di sotto del tratto del tornante di strada che lo stesso si accingeva a percorrere, e che tale tratto era sprovvisto di protezione nonché di segnaletica che indicasse la mancanza di guardrail; il secondo, anche egli sopraggiunto sui luoghi dopo l'incidente, a conferma di quanto affermato dal precedente teste, ha dichiarato che nella curva in questione non vi erano barriere protettive e che l'assenza delle stesse non era segnalata.

Circostanza quest'ultima che esclude in partenza, un eventuale giudizio positivo di prevedibilità per gli utenti della strada ed in particolare per l'attrice, del pericolo concretamente rappresentato dall'assenza di barriera di protezione in quel tratto di strada corrispondente alla curva.

In considerazione della prova del nesso di causalità tra il vizio di manutenzione della strada provinciale in questione (cosa in custodia) e le lesioni riportate dall'attrice e della mancanza di prova del caso fortuito o comunque di prova liberatoria nei termini sopra specificati da parte dell'Ente convenuto, quest'ultimo va condannato al risarcimento dei danni da lesioni personali subite dall'attrice a causa del sinistro che ci occupa, alla luce della accertata responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Venendo quindi ad analizzare la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, ed in particolare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali va rilevato che, dall'esame svolto dal consulente tecnico di ufficio, dott. Antonio Francesco Bonavita cui questo giudicante riconosce piena attendibilità in virtù della scientificità dei criteri adottati e della completezza delle indagini peritali, è emerso come dal sinistro *de quo* siano derivate all'attrice, con nesso causale immediato e diretto le seguenti lesioni: "*Trauma cranico con lesioni encefaliche, disturbi cognitivi, deficit mnesico, incongruità di comportamento, ansia, iporeflettività vestibolare bilaterale, ipoacusia neurosensoriale assimilabile a sindrome pefontale psicorganica medio-grave*".

Tali lesioni costituiscono danno all'integrità psico-fisica che deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale specie autonoma di danno (Cass. n.246/1984) consistente nella compromissione del fondamentale diritto alla salute che trova riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione, considerato come diritto dell'uomo alla pienezza della vita fisica ed alla esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale e sociale.

Ciò posto, sulla scorta delle valutazioni sopra riportate e alla luce della complessiva disamina delle risultanze istruttorie nonché della documentazione allegata al fascicolo di parte (segnatamente, dai referti stilati nell'immediatezza del fatto), i descritti pregiudizi possono articolatamente quantificarsi in misura pari a:

cinquanta giorni di inabilità temporanea assoluta; sessanta giorni di inabilità temporanea parziale valutabile, in assenza di specifica indicazione del ctu, al 50%, con una residuale l'invalidità permanente pari al 30%.

Per la espressione in termini monetari del danno, ritiene questo giudicante, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa dello stesso, di attenersi ai parametri fissati dalle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al maggio 2009, per cui in definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda *de qua* (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno per intero subito va partitamente individuato nelle seguenti misure, espresse in termini monetari già rivalutati all'attualità:

Euro 4.500,00 per inabilità temporanea assoluta (euro 90,00 per cinquanta);

Euro 2.700,00 per inabilità temporanea parziale (euro 90,00 per sessanta al 50%);

Euro 26.971,00 per invalidità permanente (considerato un coefficiente di demoltiplicazione di 0,625 per 76 anni di età al sinistro).

All'attrice va risarcito, altresì, ai sensi dell' art. 2059 c.c. il danno morale costituendo ormai *ius receptum* il principio affermato in giurisprudenza secondo cui in caso di lesione di diritti inviolabili della persona quale quello alla salute, deve essere garantito il risarcimento del danno morale a prescindere dall'accertamento di un reato in suo danno (cfr Cass. n. 17144/2006). Tale voce di danno, tenuto conto delle sofferenze patite, della durata dei trattamenti medici e delle terapie effettuate, stimato nella misura di ¼ della invalidità permanente e di quella temporanea, si liquida complessivamente in euro 8542,75.

Sommando dunque le singole voci, il danno non patrimoniale che l'Ente convenuto dovrà

risarcire all'attrice ammonta alla somma complessiva, valutata all'attualità, di € 42713,75 sulla quale, trattandosi di debito di valore, in accoglimento dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza 17.02.1995 n. 1712, andranno calcolati gli interessi sulla sola somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, attraverso l'applicazione di un tasso medio di rivalutazione, sino al soddisfo.

Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali,da spese mediche non avendo l'attrice fornito alcuna documentazione delle stesse.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dell'Ente convenuto, in favore dell'attrice nella misura liquidata in dispositivo secondo tariffa assumendo come referente lo scaglione tabellare relativo all'effettivo valore della controversia (art.6, secondo comma, D.M. 24 novembre 1990 n.392) e determinando le competenze procuratorie secondo la tabella vigente *ratione temporis* - con attribuzione al procuratore anticipatario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice Unico dott.ssa Giovanna Faraone,definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta da Aveni Banco Carmela nei confronti della Provincia Regionale di Messina assunta in decisione all'udienza del 17.03.2009, così provvede:

a) accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la Provincia Regionale di Messina a risarcirle a titolo di danno non patrimoniale il complessivo importo di €42713,75 sul quale andranno calcolati gli interessi sulla sola somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, attraverso l'applicazione di un tasso medio di rivalutazione, sino al soddisfo.

b) condanna l'Ente convenuto a corrispondere all'attrice le spese del presente giudizio eche liquida complessivamente in € 4180,01 di cui € 808,98 per spese, € 1930,00 per onorario, € 1441,12 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Barcellona P.G., addì 30.08.2009

Il Giudice Unico

dott. ssa Giovanna Faraone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15-9-2009
IL CANCELLIERE C1
(Dott.ssa Adalgisa)

Il Giudice Istruttore

dott.ssa, Giovanna Fazzone, in seguito alle richieste degli avvocati di parte di correzione di errore materiale, contenuto nella sentenza 487/09, con provvedimento depositato in cancelleria il giorno 18-11-2009 così dispone:

la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. N. 487/09 del 15.09.2009, specificato in premessa, nel senso che dal corpo della sentenza deve ritenersi espunto l'intero "svolgimento del processo" riportato alle pagg. 1 e 2.

Barcellona P.G. 23-11-2009

IL CA[illegible]
(Dot[illegible]

TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Olise S.

nell'interesse di Avv. Barca Bruno

Barcellona P.G. li 21 FEB. 2011

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Domenica Alfano

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE rilasciato in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 522/02 del 21/11/2002 - 06/12/2002.

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. 21 FEB. 2011

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Domenica Alfano

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

1264

21 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Domenica Alfano

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti.
...sottoscritto ufficiale giudiziario ...
...del Tribunale di Barcellona P.G. ...
...che procede a: Provincia Regionale di Messina, in persona
del Presidente e legale rapp. pro-tempore. ~~Piazza Antonello~~ Via Cavour
MESSINA
...mediante consegna di copia conforme ...
...mani di...
...in busta chiusa o sigillata.

...mezzo del servizio postale ...

2 0 ... 2011

...Ufficiale Giudiziario
Tribunale di Barcellona P.G.

Numero: 487/2009
Pratica: Aveni Banco Carmela contro Provincia
Causale: sinistro
1. Primo capitale puro originario: €. 37.220,23
2. Importo lordo comprese le spese: €. 37.220,23
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-06-2003
4. Data finale del calcolo degli interessi: 23-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: DIC 2010 = 138,4)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 23-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 37.220,23	L. 72.068.415
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 7.821,94	L. 15.145.396
Rivalutazione totale maturata (dal 07-06-2003 al 23-06-2011)	€. 5.493,50	L. 10.636.903
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 13.315,45	L. 25.782.299
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 50.535,68	L. 97.850.714

di cui:
Capitale = 37.220,23 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 5.493,50 -- Interessi = 7.821,94

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: DIC 2010 = 138,4

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	07-06-2003	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	23-06-2011	
Somma da devalutare:	€. 42.713,75	L. 82.705.353

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 120,6 (GIU 2003)
- "ad quem" = 138,4 (DIC 2010)
- Coefficiente di raccordo = 1

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	**Lire**	
Capitale attuale alla data del 23-06-2011:	€. 42.713,75	L. 82.705.353	
Valore "devalutato" alla data del 07-06-2003:	€. 37.220,23	L. 72.068.415	(- 12,8612%)